

Comune di Entracque (Cuneo)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 23.07.2019: Variante parziale N.1/2019 al P.R.G.C.-Approvazione definitiva -**

Premesso

⤴ Che il Comune di Entracque è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Delibera della Giunta Regionale in data 22/01/85 n. 21-40449. Successivamente è stata predisposta una variante approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 54-4915 in data 25-03-91; in seguito sono state approvate alcune varianti ai sensi della Legge 03-01-78 n. 1 su progetti specifici. Nell'anno 1998 è stata predisposta una variante parziale approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 51 in data 01-10-98. Successivamente sono state apportate al P.R.G.C. le seguenti varianti:

⤴ Variante parziale approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 in data 16-03-00;

⤴ Variante parziale approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 in data 28-06-00.

⤴ Successivamente l'Amministrazione Comunale ha avviato le procedure per l'approvazione della "Variante Strutturale 2001"; la Variante è stata adottata in via definitiva con delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data 02-05-2005 e deliberazioni di rettifica n. 22 in data 26-06-02 e n. 30 in data 30-06-02; la variante è stata approvata con D.G.R. n. 28-2626 n data 19-04-06.

⤴ Nell'anno 2003, nell'ambito del Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive – Piemonte 2006 (Opere di accompagnamento alle Olimpiadi Invernali) è stata approvata, mediante Accordo di Programma, la "Variante Strutturale 2003".

⤴ Successivamente il Comune di Entracque è stato inserito nell'ambito del Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive – Piemonte 2006 (Opere di Accompagnamento), sulla scorta del Protocollo d'Intesa firmato a Cuneo in data 23-05-03. A conclusione dell'iter amministrativo, è stato approvato un Accordo di Programma, oggetto di firma congiunta tra il Responsabile del Procedimento dei Comuni di Limone, Entracque, e le realtà istituzionali della Valle Stura e del Monregalese, e finalizzato allo sviluppo delle aree turistiche montane ed alla valorizzazione del "sistema neve". La variante consisteva in n. 2 progetti relativi, rispettivamente, alla realizzazione di un "nuovo polo sciistico in località Esterate: pista e parcheggio" e realizzazione di "nuovo polo sciistico in località Esterate: struttura di servizi". L'accordo di programma è stato firmato in Regione in data 05-02-04. è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Delibera Giunta Regionale Delibera Giunta Regionale in data 08/09/87 n. 51-15450;

⤴ Che successivamente sono state approvate ulteriori varianti parziali;

⤴ Che per adeguare la strumentazione urbanistica alla normativa regionale, ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione ed in particolare la Variante Parziale recepisce le normative regionali (Legge 26-01-09 n. 2 Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali, individuazione piste sciistiche e della Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 di modifica della Legge 2/09);

⤴ Che è stato a tal fine conferito incarico all'Arch. Carlo Maria Lanzillotta con studio in Caraglio;

⤴ Che la variante, come meglio argomentato e precisato nella relazione illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione :

- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;
  - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
  - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente;
  - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
  - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- ▲ Che con la presente variante viene stralciata completamente l'area P 2.2 con la volumetria di 12.827 pari a 128 ab. insediabili.
- ▲ Con la presente variante risulta quindi che la capacità insediativa teorica viene ridotta di 128 abitanti che sommati ai 38 ab. di riduzione della capacità insediativa teorica di cui alle precedenti varianti porta ad una riduzione totale di ( ab. 38 + ab. 128) 166 ab.
- ▲ Pertanto la capacità insediativa teorica di piano pari ad ab. 2.132 con la presente variante viene ridotta di 166 ab. portando la stessa ad ab. 1.966.
- ▲ Che nella variante, inoltre, non vengono modificati i parametri di cui all'art.17 comma 5, lettera e) della L.R. 56/77 e s.m.i. riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come precedentemente evidenziato nella descrizione relativa agli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa.
- ▲ Che la variante in questione è stata sottoposta a Verifica preventiva di assoggettabilità a VAS e che l'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto che la stessa non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977; come da relazione in data 23.07.2019 prot. n.3526/2019;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

il P.R.G. vigente;

il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;

la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare i commi 5 e 7 dell'art. 17;

Visto che entro il 30° giorno di pubblicazione ( 13 giugno 2019 ) della deliberazione consiliare n. 15 del 17.04.2019 di adozione della variante in argomento non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all'approvazione della variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale in oggetto;

Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità, tecnica , ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L da parte del Responsabile del Servizio;

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:

Voti favorevoli n. 7, Astenuti n. 1 (Consigliere Grosso Daniele), Voti contrari n. 0

## DELIBERA

- Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di approvare, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della LR 56/77 così come modificata dalla LR 3/2013, la Variante Parziale 1/2019 al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.), redatta dall'Architetto Carlo Maria Lanzillotta con studio in Caraglio, in premessa descritto, costituito dai seguenti elaborati:
  - 1) Relazione illustrativa;
  - 2) Tavola modificata n. 3 in scala 1:5000;
  - 3) Tavola modificata n. 4 in scala 1:2000;
  - 4) Norme Tecniche di Attuazione (art. 28 modificato);
- Di dare atto che gli elaborati della variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni
- Di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali
- Di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.